



COMUNICATO UFFICIALE N.280
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 201/AA e N. 202/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 201/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 335 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marco LAURETI e della società A.S.D. POL. CAMPITELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LAURETI, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico - allenatore di base, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art.41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, perché nel corso della stagione sportiva 2017/2018 effettuava allenamenti nelle strutture della POL. D. CAMPITELLO di calciatori regolarmente tesserati per la società ASD ACCADEMIA CALCIO TERNI, svolgendo altresì durante lo svolgimento del torneo “miglior settore giovanile” che si disputava presso l’impianto della POL.D.CAMPITELLO in Terni dal 04.05.2018 al 10.06.2018, attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento degli stessi calciatori nella successiva stagione sportiva 2018/2019 per la stessa società POL.D.CAMPITELLO;

A.S.D. POL.D.CAMPITELLO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al tecnico LAURETI Marco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cristiano CASTELLANI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL.D.CAMPITELLO e Marco LAURETI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Marco LAURETI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. POL.D.CAMPITELLO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 550 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Tamara PASTORI, Sabino ESPOSITO, Dario TEOFANI, Stefano MONDELLA e della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY avente ad oggetto la seguente condotta:

TAMARA PASTORI, Presidente della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2, comma 2 del C.U. n.1, Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., s/s 18/19 del 02/07/18, per aver consentito o comunque non impedito che la Società da essa rappresentata avesse ad organizzare e far svolgere un "OPEN DAY" (ovvero un evento con fini promozionali del club), tenutosi nella giornata del 18.07.18 presso il campo sportivo "San Francesco" sito in Roma Via L. Broglio n.2, senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione (con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato) al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

SABINO ESPOSITO, Dirigente della A.S.D. HONEY SOCCER CITY all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2, comma 2 del C.U. n.1, Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., s/s 18/19 del 02/07/18 per aver, di concerto e in concorso con i Sig.ri Dario TEOFANI e Stefano MONDELLA, anch'esso all'epoca dei fatti tesserato per la anzidetta società in qualità di responsabile aria tecnica, provveduto ad organizzare per conto e nell'interesse della A.S.D. HONEY SOCCER un "OPEN DAY" (ovvero un evento con fini promozionali del club), svoltosi nella giornata del 18.07.18 presso il campo sportivo "San Francesco" sito in Roma Via L. Broglio n.2, senza aver dapprima avuto cura di darne tempestiva e formale comunicazione (con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato) al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

DARIO TEOFANI, Dirigente della A.S.D. HONEY SOCCER CITY all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2, comma 2 del C.U. n.1, Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., s/s 18/19 del 02/07/18 per aver, di concerto e in concorso con i Sig.ri Sabino ESPOSITO e Stefano MONDELLA, anch'esso all'epoca dei fatti tesserato per la anzidetta società in qualità di responsabile aria tecnica, provveduto ad organizzare per conto e nell'interesse della A.S.D. HONEY SOCCER un "OPEN DAY" (ovvero un evento con fini promozionali del club), svoltosi nella giornata del 18.07.18 presso il campo sportivo "San Francesco" sito in Roma Via L. Broglio n.2, senza aver dapprima avuto cura di darne tempestiva e formale comunicazione (con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato) al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

STEFANO MONDELLA, tesserato in qualità di Allenatore (responsabile area tecnica) per la società A.S.D. HONEY SOCCER CITY all'epoca dei fatti, in violazione degli

artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2, comma 2 del C.U. n.1, Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., s/s 18/19 del 02/07/18, per aver, di concerto e in concorso con i Dirigenti della Società Sig.ri Sabino ESPOSITO e Dario TEOFANI, provveduto ad organizzare per conto e nell'interesse della A.S.D. HONEY SOCCER un "OPEN DAY" (ovvero un evento con fini promozionali del club), svoltosi nella giornata del 18.07.18 presso il campo sportivo "San Francesco" sito in Roma Via L. Broglio n.2, senza aver dapprima avuto cura di darne tempestiva e formale comunicazione (con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato) al Coordinatore del S.G.S. F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

A.S.D. HONEY SOCCER CITY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Tamara PASTORI in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY, Sabino ESPOSITO, Dario TEOFANI e Stefano MONDELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 7 (sette) giorni di inibizione per la Sig.ra Tamara PASTORI, di 7 (sette) giorni di inibizione per il Sig. Sabino ESPOSITO, di 7 (sette) giorni di inibizione per il Sig. Dario TEOFANI, di 7 (sette) giorni di squalifica per il Sig. Stefano MONDELLA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. HONEY SOCCER CITY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 4 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina